

Finestre sull'Arte

◆ ARTE ANTICA ◆ TEMPORANEA ◆

DIC GEN FEB
2 0 2 3 / 2 4

◆
SOTTO I RIFLETTORI

Valerio Castello
Yayoi Kusama

◆
LONTANO DAI RIFLETTORI

Gli angeli di Giovan Battista Riminaldi
Le robbiane di Foiano della Chiana

◆
OPERE E ARTISTI

Piero Manzoni
Giuliano Finelli
Il sarcofago di Portonaccio
La ceramica di Lucio Fontana

◆
CONTEMPORARY LOUNGE

Maurizio Cattelan
Dee Ferris
Carlo Benvenuto

◆
GRAND TOUR

Genova, Palazzo Bianco



58

Sommario

26 ATTUALITÀ
La Pinacoteca di Cento
riapre dopo undici anni
 testo di Ilaria Baratta

34 ATTUALITÀ
Quali politiche per le riproduzioni
dei beni culturali?

50 OPERE E ARTISTI
Una battaglia di marmo
Il sarcofago di Portonaccio

58 CONTEMPORARY LOUNGE
Lapidariamente
Cattelan
 testo di Tristana Chinni

Agenda.

12



84



70

70 LONTANO DAI RIFLETTORI
Le terrecotte robbiane
di Foiano della Chiana
 Federico Giannini

84 OPERE E ARTISTI
Fontana
ceramista! Splendido!
 Stella Cattaneo

96 OPERE E ARTISTI
“C’è solo da essere, c’è solo da vivere”
La libera dimensione di Piero Manzoni
 Daniele Panucci

si impone una vera e propria forma di censura in spregio alla libertà di ricerca, pensiero ed espressione. Del tutto fuori luogo sembra a questo proposito il richiamo a un presunto diritto all'identità collettiva dei cittadini, richiamato dalle sentenze di Firenze. L'ondata di proteste che ha investito il decreto, tuttavia, qualche frutto potrebbe averlo portato: sembra che il ministro, probabilmente toccato dalle critiche provenienti da tutte le parti, abbia ingiunto all'autore del decreto di correggere il pasticcio, al punto che oggi circolerebbe già una nuova bozza, tenuta però rigorosamente segreta invece di essere oggetto di concertazione pubblica (come è stato invece per il Piano Nazionale Digitalizzazione). Dalle indiscrezioni che trapelano, pare che la nuova bozza renda gratuiti i periodici classificati come scientifici da ANVUR (una classificazione, oltretutto, che ha il solo scopo di misurare la produzione degli universitari, e che non ha certo alcuna base scientifica): un passo in avanti rispetto a prima ma dieci indietro rispetto al PND che prevedeva la gratuità per l'intero settore editoriale. Ebbene: sarebbe opportuno che le Università respingessero come "patto scelerato" una simile proposta di gratuità (suggerita sempre da Tarasco) pronunciandosi apertamente contro questa soluzione "corporativa" con un richiamo ai valori costituzionali di libertà di ricerca e di espressione e di promozione della cultura e della ricerca che dovrebbero essere principi fondanti della loro azione. Infine, una osservazione che vuole essere anche un appello: il decreto si applica solo ai beni statali. Ciò significa che gli altri enti pubblici territoriali restano liberi di determinare i propri canoni, e volendo anche di azzerarli nella cornice del codice dei beni culturali e della direttiva 2019/1089 (UE), che se è vero che da un lato esclude dall'applicazione le riproduzioni di beni di musei, archivi e biblioteche, d'altro canto specifica che «i limiti massimi per i corrispettivi [...] non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto». Siano allora proprio gli enti locali a dare l'esempio allo Stato, introducendo per via regolamentare quei principi di *open access* che il Ministero si ostina a negare ai suoi stessi istituti, ma non ai suoi beni, visto che il Museo Egizio di Torino è il primo in Italia ad aver rilasciato online immagini di beni statali liberamente riutilizzabili

anche per fini commerciali! In conclusione, occorre dichiarare con onestà a quale modello economico e sociale si intende fare riferimento con queste politiche così miopi. A un modello apparentemente liberista (ma nella realtà arretratamente statalista e alla fine semplicemente bottegaio) oppure a un modello in cui il patrimonio culturale sia considerato della Repubblica, quindi in primis dei cittadini, e le loro immagini strumento di promozione culturale e sociale, all'interno di un sistema di libera circolazione di idee e di manifestazione del pensiero?

.....



ROBERTO CASO

ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO,
UNIVERSITÀ DI TRENTO

Le ultime controversie italiane sull'uso commerciale delle immagini del *David* di Michelangelo (casi GQ e Brioni) e dell'*Uomo Vitruviano* di Leonardo (caso Ravensburger) emergono giudizialmente nello stesso periodo in cui la riproduzione dell'immagine della Venere di Botticelli per la campagna pubblicitaria *Open to Meraviglia* del Ministero del turismo ha innescato un'accesa polemica che ha come sfondo il ruolo dello Stato quale custode del patrimonio culturale (dell'umanità). Le decisioni del Tribunale di Venezia e di Firenze su tali controversie si iscrivono in quella linea di pensiero che delinea in capo allo Stato italiano un diritto esclusivo all'immagine del bene culturale. La tutela di questo diritto esclusivo avrebbe finalità economiche (riscuotere canoni di concessione e corrispettivi della riproduzione) e non patrimoniali (valutare la compatibilità dell'uso dell'immagine con la finalità del bene culturale).

Tale linea di pensiero trova riflesso in alcuni precedenti giurisprudenziali e nelle recenti politiche normative del Ministero della Cultura. È opportuno premettere che si sta parlando non solo della riproduzione effettuata sul sito dove è custodito il bene, ma anche della riproduzione di una copia reperita da terzi (ad esempio, scaricando l'immagine da Wikipedia). Il dato che accomuna le decisioni dei tribunali italiani è l'estrema confusione concettuale. Secondo l'avventurosa interpretazione dei giudici, il diritto esclusivo si fonderebbe sul collegamento tra Codice dei beni culturali (articoli 107-108) e Codice civile (articolo 10). In particolare, si tratterebbe del nesso tra potere statale di controllo della riproduzione del bene culturale e diritto all'immagine della persona Stato. La sovrapposizione di aspetti non patrimoniali e patrimoniali, come il mescolamento tra strumenti giuridici pubblicistici (il Codice dei beni culturali) e privatistici (i diritti della personalità del Codice civile) nonché il richiamo feticistico all'innocente articolo 9 della Costituzione fanno velo ai reali interessi in gioco e alle finalità di questa nuova forma di pseudo-proprietà intellettuale che vorrebbe fondare in capo allo Stato il potere di controllare in via esclusiva l'uso commerciale delle immagini dei beni culturali. Non si tratta di una nobile battaglia del settore pubblico contro la falsificazione dell'autenticità, la deformazione dell'identità culturale del passato (della Nazione?) o l'urto della sensibilità collettiva contemporanea o, ancora, contro il potere di *big tech* e piattaforme web nel controllo della dimensione digitale dei beni culturali (il quale, invece, è largamente sottovalutato anche con riferimento all'intelligenza artificiale). Lo scopo è tutt'altro: lo Stato italiano ha intenzione di entrare nel mercato delle immagini dei beni culturali. Lo si evince dall'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (decreto ministeriale n. 8 del 13 gennaio 2023), nonché dalle "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura (decreto ministeriale dell'11 aprile 2023, n. 161)". La speranza è di drenare soldi per rimpinguare le casse del settore pubblico. Poco importa (ai promotori del diritto esclusivo all'immagine del bene

culturale) che questa operazione avvenga al prezzo di calpestare principi giuridici fondamentali e contraddire le politiche di apertura del patrimonio culturale. Tale operazione infatti comporta: a) l'evaporazione del pubblico dominio per mezzo di un mostro giuridico (una pseudo-proprietà intellettuale che sfugge al bilanciamento legislativo tipico dei diritti di esclusiva sui beni immateriali); b) viola il principio del numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale; c) si pone in contrasto frontale con il diritto dell'Unione Europea e il diritto internazionale; d) moltiplica esponenzialmente i costi di transazione; e) non garantisce più profitti di un regime di libera utilizzazione come rilevato dalla Corte dei conti solo un anno fa (delibera n. 50/2022/G); f) è largamente velleitaria e interferisce con diritti e libertà fondamentali quali il diritto alla cultura e alla scienza e la libertà di espressione e informazione. Le vicende italiane del diritto all'immagine sui beni culturali possono essere rilette nella chiave della più classica eterogenesi dei fini. Le norme pubblicistiche che regolano la riproduzione per immagini dei beni culturali avevano lo scopo di controllare l'uso rivale degli spazi in cui gli stessi beni sono collocati e conservano una finalità di tutela di integrità fisica del bene quando le nuove tecnologie non offrono alternative al contatto fisico con l'oggetto materiale. A tali funzioni, si affianca il potere dello Stato di chiedere canoni e corrispettivi nel caso sia offerto un servizio a valore aggiunto quale la fornitura al privato di immagini ad alta definizione. In tutti questi casi, la *ratio* della norma rimane solida. Il tentativo acrobatico di ricavarne una pseudo-proprietà intellettuale o uno pseudo-diritto di sfruttamento commerciale della notorietà del bene culturale, per controllare (anche) la riproduzione indiretta ovvero la copia della copia (come si è detto, la riproduzione di un'immagine pubblicata su Wikipedia) non ha solide fondamenta né nel diritto positivo né nella politica del diritto. Se il diritto all'immagine del bene culturale si consolidasse nel nostro ordinamento, ne deriverebbe un'indebita restrizione del pubblico dominio dell'umanità e dei beni comuni della conoscenza, un allontanamento del nostro paese dal movimento planetario che promuove l'accesso aperto alla cultura e un inutile rumore interpretativo di fondo foriero di costi transattivi, amministrativi e giurisdizionali. Per non parlare del fatto che la com-

patibilità di tale diritto con il quadro normativo internazionale (con riferimento al diritto alla cultura e al diritto alla scienza) ed europeo (con riferimento alle politiche relative alla scienza aperta, al diritto d'autore e all'apertura dei dati del settore pubblico) rimane alquanto dubbia. Non rimane che sperare. Esisterà pure un giudice a Berlino... *pardon*, a Roma, Lussemburgo e Strasburgo.



DEBORAH DE ANGELIS

DDA STUDIO LEGALE

Le immagini dei beni culturali sono un'incredibile risorsa per l'accesso alla cultura e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale italiano nel mondo. Sebbene lo sviluppo tecnologico e la diffusione dei mezzi digitali abbiano facilitato al massimo l'accesso al patrimonio culturale digitale, in Italia permangono ancora numerosi ostacoli alla circolazione di immagini del patrimonio culturale pubblico sia nella normativa nazionale, sia nelle pronunce dei tribunali. Mentre, a livello internazionale, si assiste allo sviluppo di un solido movimento che opera per la diffusione di politiche di accesso aperto, il contesto italiano, salvo rare eccezioni (come la Fondazione Museo Egizio di Torino), rimane ancorato ad approcci conservatori volti a limitare le possibilità di utilizzo delle immagini dei beni culturali. Il dibattito italiano sull'uso delle riproduzioni fedeli dei beni culturali è tornato sotto i riflettori nel corso degli ultimi mesi, a seguito di alcune pronunce giudiziali e delle polemiche che hanno seguito l'adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto n. 161/2023 ("Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'u-

so dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali"). I giudici nazionali, infatti, hanno affermato l'esistenza di un diritto all'immagine dei beni culturali, fondando su di esso la necessaria preventiva richiesta di autorizzazione e corresponsione di un canone per l'utilizzo dell'immagine. Secondo tale prospettiva, il preventivo controllo da parte della pubblica amministrazione si renderebbe indispensabile anche nel caso di riuso dell'immagine dei beni culturali per usi non commerciali. Queste pronunce hanno affermato l'esistenza di un "diritto all'immagine" per il patrimonio culturale, prospettando l'aggiunta di un livello di protezione ulteriore a quello del diritto d'autore, sovrapponendo norme di carattere pubblicistico come il Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42) e, in particolare, gli articoli 107 e 108 dello stesso, a norme tipicamente privatistiche, quali l'articolo 10 del Codice Civile (che tutela appunto il diritto all'immagine delle persone). Nel ragionamento giurisprudenziale viene riconosciuto un diritto all'immagine che, a differenza del diritto d'autore, è illimitato nel tempo e che genera, quindi, una sorta di privativa permanente in favore dello Stato, sancito dagli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle pronunce dei giudici italiani, il diritto all'immagine è richiamato in relazione alla necessità di tutelare il "decoro" del bene culturale in aggiunta ai limiti connessi all'utilizzo a fini di lucro del bene stesso, suscitando diversi dubbi interpretativi e profili critici. L'articolo 108 del Codice dei beni culturali consente l'uso e la divulgazione delle riproduzioni del patrimonio culturale, solo per fini diversi dal lucro, nell'ambito di attività che, in via teorica, potrebbero già determinare uno "svilimento" dello stesso (si pensi, ad esempio, alla diffusione in canali non commerciali di rielaborazioni caricaturali delle riproduzioni di beni culturali in nome della libera manifestazione del pensiero o espressione creativa richiamate dalla norma). Non si può sostenere, dunque, che il problema del decoro sia sovrapponibile *tout court* all'uso commerciale delle immagini, quasi come se l'uso di un'immagine divenisse immune al problema del decoro dal momento in cui viene corrisposto il canone all'amministrazione. Ci si chiede, inoltre, come sia possibile definire un parametro per valutare la compatibilità dell'uso dell'immagine con le esigenze di